

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di BRINDISI

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019 - 2021**

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

EQUILIBRI DI BILANCIO E RISULTATI DIFFERENZIALI

ANNO 2019

Equilibrio				
Entrata		Spesa		Differenze
Avanzo a spese correnti	0,00	Disavanzo	93.337,00	
FPV parte corrente	119.226,00	Titolo I	12.643.891,00	
Titolo I	10.130.463,00	<i>di cui FPV</i>	140.434,00	
Titolo II	1.272.111,00			
Titolo III	1.888.490,00	Titolo IV	839.163,00	
Totale 13.410.290,00		Totale 13.576.391,00		-166.101,00
Avanzo a spese investim	0,00	Titolo II	3.263.838,43	
FPV parte capitale	1.191.462,43	<i>di cui FPV</i>	327.000,00	
Titolo IV	1.728.477,00			
Titolo V	0,00	Titolo III	0,00	
Titolo VI	510.000,00			
Totale 3.429.939,43		Totale 3.263.838,43		166.101,00
Titolo VII	7.000.000,00	Titolo V	7.000.000,00	
Titolo IX	22.306.484,00	Titolo VII	22.306.484,00	
Totale complessivo	46.146.713,43	Totale compless	46.146.713,43	

Risultati differenziali		
b) Entrate in conto capitale destinate a spese correnti:	b1) quote dei proventi per permessi di costruire, condoni e sanzioni	229.209,00
	b2) assunzione di mutui per finanziamento di dfb di parte corrente	0,00
	b3) alienazione di patrimonio per dfb di parte corrente	0,00
	b4) utilizzo plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	0,00
	b5) altre	0,00
c) Entrate correnti destinate a spese di investimento:	c1) proventi del servizio di fognatura e depurazione	0,00
	c2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica	0,00
	c3) imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici	0,00
	c4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al cds	-4.708,00
	c5) altre entrate	-58.400,00
e) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:	e1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	0,00
	e2) Rimborso mutuo anticipazione liquidità 2019	0,00
	e3) 10% alienazioni per estinzione anticipata mutui	0,00
Differenza		166.101,00

EQUILIBRI DI BILANCIO E RISULTATI DIFFERENZIALI**ANNO 2020**

Equilibrio				
Entrata		Spesa		Differenze
Avanzo a spese correnti	0,00	Disavanzo	93.337,00	
FPV parte corrente	140.434,00	Titolo I	11.975.208,00	
Titolo I	9.830.463,00	<i>di cui FPV</i>	140.434,00	
Titolo II	1.145.511,00			
Titolo III	1.650.203,00	Titolo IV	926.521,00	
Totale	12.766.611,00	Totale	12.995.066,00	-228.455,00
Avanzo a spese investim	0,00	Titolo II	4.620.322,00	
FPV parte capitale	327.000,00	<i>di cui FPV</i>	460.186,00	
Titolo IV	4.521.777,00			
Titolo V	0,00	Titolo III	0,00	
Titolo VI	0,00			
Totale	4.848.777,00	Totale	4.620.322,00	
Titolo VII	7.000.000,00	Titolo V	7.000.000,00	
Titolo IX	22.306.484,00	Titolo VII	22.306.484,00	
Totale complessivo	46.921.872,00	Totale compless	46.921.872,00	

Risultati differenziali		
b) Entrate in conto capitale destinate a spese correnti:	b1) quote dei proventi per permessi di costruire, condoni e sanzioni	229.209,00
	b2) assunzione di mutui per finanziamento di dfb di parte corrente	0,00
	b3) alienazione di patrimonio per dfb di parte corrente	0,00
	b4) utilizzo plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	0,00
	b5) altre	0,00
c) Entrate correnti destinate a spese di investimento:	c1) proventi del servizio di fognatura e depurazione	0,00
	c2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica	0,00
	c3) imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici	0,00
	c4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al cds	-4.708,00
	c5) altre entrate	-35.400,00
e) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:	e1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	0,00
	e2) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	0,00
	e3) 10% alienazioni per estinzione anticipata mutui	39.354,00
Differenza		228.455,00

EQUILIBRI DI BILANCIO E RISULTATI DIFFERENZIALI
ANNO 2021

Equilibrio				
Entrata		Spesa		Differenze
Avanzo a spese correnti	0,00	Disavanzo	93.337,00	
FPV parte corrente	140.434,00	Titolo I	11.811.029,00	
Titolo I	9.920.463,00	<i>di cui FPV</i>	140.434,00	
Titolo II	960.511,00			
Titolo III	1.566.832,00	Titolo IV	890.575,00	
Totale	12.588.240,00	Totale	12.794.941,00	-206.701,00
Avanzo a spese investim	0,00	Titolo II	8.550.306,00	
FPV parte capitale	460.186,00	<i>di cui FPV</i>	586.447,00	
Titolo IV	7.696.821,00			
Titolo V	0,00	Titolo III	0,00	
Titolo VI	600.000,00			
Totale	8.757.007,00	Totale	8.550.306,00	
Titolo VII	7.000.000,00	Titolo V	7.000.000,00	
Titolo IX	22.306.484,00	Titolo VII	22.306.484,00	
Totale complessivo	50.651.731,00	Totale compless	50.651.731,00	

Risultati differenziali		
b) Entrate in conto capitale destinate a spese correnti:	b1) quote dei proventi per permessi di costruire, condoni e sanzioni	229.209,00
	b2) assunzione di mutui per finanziamento di dfb di parte corrente	0,00
	b3) alienazione di patrimonio per dfb di parte corrente	0,00
	b4) utilizzo plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	0,00
	b5) altre	0,00
c) Entrate correnti destinate a spese di investimento:	c1) proventi del servizio di fognatura e depurazione	0,00
	c2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica	0,00
	c3) imposta sulla pubblicità negli ascensori in servizi pubblici	0,00
	c4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al cds	-4.708,00
	c5) altre entrate	-17.800,00
e) Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:	e1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	0,00
	e2) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali	0,00
	e3) 10% alienazioni per estinzione anticipata mutui	0,00
Differenza		206.701,00

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale. La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.		
	Gettito previsto nel triennio	2019	2020
	3.052.700,00	3.052.700,00	3.052.700,00
Le aliquote	Le aliquote previste per il 2019-2021 sono invariate rispetto al 2018.		
Esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni sono quelle previste dalla legge		
Esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le esenzioni sono quelle previste dal regolamento dell'Ente		

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	<p>La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.</p> <p>Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.</p> <p>Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.</p> <p>La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.</p>		
Le aliquote	<p>Le aliquote previste per il 2018 sono invariate rispetto al 2017, nel rispetto di quanto previsto nella legge di stabilità 2018 che ha disposto il "blocco" della manovra tributaria, ad eccezione della Tari e dell'imposta di soggiorno.</p>		
Criteri per la formulazione della previsione	<p>La previsione della Tasi iscritta nel nuovo bilancio è stata quantificata considerando le relative riscossioni effettuate entro la chiusura dell'ultimo rendiconto approvato.</p>		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	27.600,00	27.600,00	27.600,00

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili come indicato nella specifica delibera.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nel triennio (al netto dell'addizionale provinciale)	2019	2020	2021
	2.689.683,00	2.689.683,00	2.689.683,00
Tari giornaliera	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Le tariffe	La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019		
Esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni sono quelle previste dalla legge		
Esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le esenzioni sono quelle previste dal regolamento dell'Ente		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze.		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
Le aliquote	Le aliquote previste per il 2019-2021 sono invariate rispetto al 2018		
Esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni sono quelle previste dalla legge		
Esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le esenzioni sono quelle previste dal regolamento dell'Ente		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Le aliquote	Le aliquote previste per il 2019-2021 sono invariate rispetto al 2018		
Esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni sono quelle previste dalla legge		
Esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le esenzioni sono quelle previste dal regolamento dell'Ente		

IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993. La gestione è effettuata direttamente dal Comune. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nel 2016, dovrebbero essere sostituite dall'Imposta comunale secondaria: tuttavia per tale imposta non è stato emanato l'apposito decreto ministeriale che ne consenta l'istituzione e la materiale gestione, così come anche chiarito dal ministero.		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Imposta comunale pubblicità	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Diritti pubbliche affissioni	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Le aliquote	Le aliquote previste per il 2019-2021 sono invariate rispetto al 2018		
Esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni sono quelle previste dalla legge		
Esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le esenzioni sono quelle previste dal regolamento dell'Ente		

Tra le altre entrate è opportuno evidenziare:

Proventi recupero evasione tributaria

L'ufficio tributi svolge regolare attività di accertamento e liquidazione sui tributi di propria competenza.

Nel nuovo bilancio di previsione è stato previsto, per l'annualità 2019:


- recupero da evasione per Imu per euro 700.000,00;
- recupero da evasione per Tasi per euro 110.000,00;
- recupero da evasione per la tassa rifiuti per euro 50.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà 2019 è stato previsto come quello del 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 921 della Legge di stabilità 2019. In particolare si ha:

Fondo di Solidarietà Comunale 2019

(art.1 c.921 della legge 145 del 2018)

	Ente selezionato: SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 4160160170	
Estrazione dati al 07/03/2019 17:41:19	

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019

A1	Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	729.190,08
----	--	------------

B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016

B14	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L.	712.867,50
-----	---	------------

	145/2018)	
--	-----------	--

C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016)

C5	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	1.156.283,33
----	--	--------------

D1 = (B14 + C5)	Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni	1.869.150,82
D2	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019	3.751,09
D3	Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento	1.865.399,73

Trasferimenti erariali

Oltre al fondo di solidarietà di cui sopra, il nostro Ente ha previsto anche altri trasferimenti statali. In particolare:

- CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE - Euro 45.638,08
- CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE - Euro 101.760,34
- ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE - Euro 1.595,75

Proventi sanzioni codice della strada

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in:

- € 125.000,00 per l'anno 2019
- € 125.000,00 per l'anno 2020
- € 125.000,00 per l'anno 2021

Tali proventi sono stati previsti sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è

accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Proventi da permessi per costruire

Sono stati previsti proventi da permessi per costruire per:

- Anno 2019: euro 484.000,00
- Anno 2020: euro 481.000,00
- Anno 2021: euro 481.000,00

Tali proventi sono stati così destinati:

	Spese in conto capitale	Spese correnti
Anno 2019	Euro 254.791,00	Euro 229.209,00
Anno 2020	Euro 251.791,00	Euro 229.209,00
Anno 2021	Euro 251.791,00	Euro 229.209,00

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2021 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- dei limiti normativi relativi a specifiche tipologie (spese di personale, spese di rappresentanza, spese per l'acquisto di mobili, spese per autovetture, mostre, convegni, formazione, ecc)
- dei limiti imposti dal pareggio di bilancio per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili. Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori	75%	85%	95%	100%
	Non sperimentatori				

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono quelle per le quali si presume esista una concreta possibilità di inesigibilità. Per il nostro Ente tali entrate trovano rappresentazione nelle seguenti tabelle.

Tre sono i possibili metodi di calcolo del fondo:

- o **metodo A:** media semplice dei rapporti annui;
- o **metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- o **metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Il metodo scelto dal nostro Ente è il "metodo A".

Il calcolo del FCDDE è il seguente:

Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 85%)	Importo minimo da accantonare a FCDE	Importo accantonato a FCDE
Tari (cap 287000)	2.689.683,00	A	14,40	387.314,35	85	329.217,20	329.217,20
Evasione tassa rifiuti (cap 288000)	50.000,00	A	100,00	50.000,00	85	42.500,00	42.500,00
Evasione ICI-IMU (cap 130000)	700.000,00	A	4,52	31.640,00	85	26.894,00	26.894,00
Evasione TASI (cap 445000)	110.000,00	A	100,00	110.000,00	85	93.500,00	93.500,00
Evasione tosap (cap 270000)	1.000,00	A	100,00	1.000,00	85	850,00	850,00
Fitti attivi (cap 1680000-1690000)	41.353,00	A	39,16	16.193,83	85	13.764,76	13.764,76
Multe (cap 1390000)	125.000,00	A	1,05	1.312,50	85	1.115,63	25.000,00
Multe anni precedenti (cap 1392000)	117.930,00	A	100,00	117.930,00	85	100.240,50	100.240,50
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2019						608.082,08	631.966,46

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2020 - Opzione 1

Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 95%)	Importo minimo da accantonare a FCDE	Importo accantonato a FCDE
Tari (cap 287000)	2.689.683,00	A	14,40	387.314,35	95	367.948,63	367.948,63
Evasione tassa rifiuti (cap 288000)	50.000,00	A	100,00	50.000,00	95	47.500,00	47.500,00
Evasione ICI-IMU (cap 130000)	460.000,00	A	4,52	20.792,00	95	19.752,40	19.752,40
Evasione TASI (cap 445000)	50.000,00	A	100,00	50.000,00	95	47.500,00	47.500,00
Evasione tosap (cap 270000)	1.000,00	A	100,00	1.000,00	95	950,00	950,00
Fitti attivi (cap 1680000-1690000)	42.389,00	A	39,16	16.599,53	95	15.769,56	15.769,56
Multe (cap 1390000)	125.000,00	A	1,05	1.312,50	95	1.246,88	25.000,00
Multe anni precedenti (cap 1392000)	0,00	A	0,00	0,00	95	0,00	0,00
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2020						500.667,47	524.420,59

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2021 - Opzione 1

Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 100%)	Importo minimo da accantonare a FCDE	Importo accantonato a FCDE
Tari (cap 287000)	2.689.683,00	A	14,40	387.314,35	100	387.314,35	387.314,35

Evasione tassa rifiuti (cap 288000)	50.000,00	A	100,00	50.000,00	100	50.000,00	50.000,00
Evasione ICI-IMU (cap 130000)	570.000,00	A	4,52	25.764,00	100	25.764,00	25.764,00
Evasione TASI (cap 445000)	30.000,00	A	100,00	30.000,00	100	30.000,00	30.000,00
Evasione tosap (cap 270000)	1.000,00	A	100,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00
Fitti attivi (cap 1680000-1690000)	42.389,00	A	39,16	16.599,53	100	16.599,53	16.599,53
Multe (cap 1390000)	125.000,00	A	1,05	1.312,50	100	1.312,50	25.000,00
Multe anni precedenti (cap 1392000)	0,00	A	0,00	0,00	100	0,00	0,00
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2021						511.990,38	535.677,88

Sempre in merito alla quantificazione del FCDDE si precisa, inoltre:

- FCDE TARI: con opzione 2 metodo A la percentuale del non riscosso è pari a 25,18%. Scelto opzione 1 metodo a percentuale del non riscosso 14,40%.
- FCDE EVASIONE TARI (cap. 300 000): poiché non è possibile determinare la media del non riscosso del quinquennio è stato deciso di accantonare al 100% .
- FCDE ICI-IMU: con opzione 2 metodo A la percentuale del non riscosso è pari a 44,04%. Scelto opzione 1 metodo a percentuale del non riscosso 4,52%.
- FCDE EVASIONE TASI: poiché non è possibile determinare la media del non riscosso del quinquennio (capitolo evasione comincia nel 2016) è stato deciso di accantonare al 100% .
- FCDE EVASIONE TOSAP: poiché non è possibile determinare la media del non riscosso del quinquennio (entrate gestite per cassa finora) è stato deciso di accantonare al 100% .
- FCDE FITTI ATTIVI: escluso capitolo fitto ASL. Con opzione 2 metodo A la percentuale del non riscosso è pari a 60,82%. Scelto opzione 1 metodo a percentuale del non riscosso 39,16%.
- FCDE MULTE: con opzione 2 metodo A la percentuale del non riscosso è pari a 5,85%. Scelto opzione 1 metodo a percentuale del non riscosso 1,05% tuttavia accantonamento a FCDE poi maggiorato a 25,000,00 che è pari ad un accantonamento del 25%.
- FCDE EVASIONE MULTE): poiché non è possibile determinare la media del non riscosso del quinquennio è stato deciso di accantonare al 100% .

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

Anno	Previsione spese corrente (A)	Previsione Fondo di Riserva	% effettiva	limite minimo: 0,30% di (A)	limite minimo: 0,45% di (A)	limite massimo: 2% di (A)
2019	12.643.891,00	60.000,00	0,47%	37.931,67	56.897,51	252.877,82
2020	11.975.208,00	69.301,00	0,58%	35.925,62	53.888,44	239.504,16
2021	11.811.029,00	75.843,00	0,64%	35.433,09	53.149,63	236.220,58

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** che rientra nella percentuale prevista dalla legge (min. 0,20% delle spese finali previste in bilancio), in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Anno	Previsione spese finali (B)	Previsione Fondo di Riserva di Cassa	% effettiva	limite minimo: 0,20% di (B)
2019	21.123.599,76	160.000,00	0,76%	42.247,20

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo oneri rinnovi contrattuali	17.990,00	27.939,00	37.552,00
Fondo rischi contenzioso	40.000,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00
Altri fondi: Indennità fine mandato Sindaco	1.465,00	1.465,00	1.465,00

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione 2019 sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	53.750,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	53.750,00
TOTALE ENTRATE	53.750,00	TOTALE SPESE	504.464,40

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in

esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi

FPV Entrata	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	119.226,00	140.434,00	140.434,00
FPV – parte capitale	1.191.462,43	327.000,00	460.186,00

FPV Spesa	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	140.434,00	140.434,00	140.434,00
FPV – parte capitale	327.000,00	460.186,00	586.447,00

In dettaglio si ha:

FPV DI PARTE CORRENTE

ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
2019		119.226,00		
Di cui	775 000	6.030,00	INCARICHI TECNICI	REIMPUTAZIONE
	VARI	113.196,00	PRODUTTIVITA' 2018	PREVISIONE COME FPV
2020	VARI	140.434,00	PRODUTTIVITA 2019	PREVISIONE COME FPV
2021	VARI	140.434,00	PRODUTTIVITA' 2018	PREVISIONE COME FPV

FPV DI PARTE CAPITALE (da reimputazione Rendiconto 2017)

ANNO ESIGIBILITA'	CAPITOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE
-------------------	----------	---------	-------------

2019	11855	1.191.462,43	Circonvallazione
------	-------	--------------	------------------

FPV DI PARTE CAPITALE
(da cronoprogrammi delle nuove spese di investimento)

PARTE CAPITALE									
fpv nuove opere 2019									
DESCRIZIONE OPERA	TIPO FINANZIAMENTO	ENTRATA				USCITA			
		ANNO	CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	IMPORTO FPV	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	FPV
AREE VERDI	MUTUO	2019	3630	150.000,00	0,00	2019	11374	75.000,00	75.000,00
		2020			75.000,00	2020		75.000,00	
		2021				2021			
CIMITERO	MUTUO	2019	3785	200.000,00	0,00	2019	11074	60.000,00	140.000,00
		2020			140.000,00	2020		70.000,00	70.000,00
		2021			70.000,00	2021		70.000,00	
MANUTENZION E STRADE	MUTUO	2019	3645	160.000,00		2019	11864	48.000,00	112.000,00
		2020			112.000,00	2020		56.000,00	56.000,00
		2021			56.000,00	2021		56.000,00	
totale			totale	510.000,00	453.000,00		510.000,00	453.000,00	
fpv nuove opere 2020									
DESCRIZIONE OPERA	TIPO FINANZIAMENTO	ENTRATA				USCITA			
		ANNO	CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	IMPORTO FPV	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	FPV
CAPANNONE SERVIZI COMUNALI	ALIENAZIONE	2020	2532	393.540,00	0,00	2020	10753	20.000,00	334.186,00
					0,00	2020	NUOVO	39.354,00	0,00
		2021			334.186,00	2021		137.739,00	196.447,00
		2022			196.447,00	2022		137.739,00	58.708,00
		2023			58.708,00	2023		58.708,00	0,00
totale			totale	393.540,00	589.341,00		393.540,00	589.341,00	
fpv nuove opere 2021									
DESCRIZIONE OPERA	TIPO FINANZIAMENTO	ENTRATA				USCITA			
		ANNO	CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	IMPORTO FPV	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	FPV
SISTEMAZIONE AREA LICEO	MUTUO	2021	3635	150.000,00		2021	11384	52.500,00	97.500,00
		2022			97.500,00	2022		52.500,00	45.000,00
		2023			45.000,00	2023		45.000,00	
COMPLETAMENTO CIMITERO	MUTUO	2021	3795	200.000,00		2021	11084	70.000,00	130.000,00
		2022			130.000,00	2022		70.000,00	60.000,00
		2023			60.000,00	2023		60.000,00	
REALIZZAZIONE STRADA E PONTICELLO	MUTUO	2021	3680	150.000,00		2021	11854	52.500,00	97.500,00
		2022			97.500,00	2022		52.500,00	45.000,00
		2023			45.000,00	2023		45.000,00	
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	MUTUO	2021	3294	100.000,00		2021	10894	35.000,00	65.000,00
		2022			65.000,00	2022		35.000,00	30.000,00
		2023			30.000,00	2023		30.000,00	
totale			totale	600.000,00	570.000,00		600.000,00	570.000,00	

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2019-2021 sono previsti un totale di € 16.434.511,43 milioni di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese di investimento	2.072.421,00	4.620.322,00	8.550.306,00

Altre spese in conto capitale			
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.072.421,00	4.620.322,00	8.550.306,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2017 E PREC.	1.191.462,43		
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.263.883,43	4.620.322,00	8.550.306,00
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Alienazioni	0,00	354.186,00	0,00
Contributi da altre A.P.	1.244.522,00	3.647.234,00	7.215.821,00
Contributi C.E.	0,00	0,00	0,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	254.791,00	251.791,00	251.791,00
Altre entrate Tit. IV e V	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti ad investimenti	63.108,00	40.108,00	22.508,00
FPV di entrata parte capitale	1.191.462,43	327.000,00	460.186,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.753.883,43	4.620.322,00	7.950.306,00
MUTUI TIT. VI	510.000,00	0,00	600.000,00
TOTALE	3.263.883,43	4.620.322,00	8.550.306,00

Il dettaglio degli investimenti sono riportati nel Piano triennale delle OOPP e in bilancio di previsione.

Servizi a domanda individuale

Il tasso di copertura è pari a 61,76% (vedi delibera di Giunta n. 20 del 27/02/2019)

Utilizzo in bilancio del Risultato di Amministrazione

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

I commi 897-900 disciplinano l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo. Su tale problematica alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano già intervenute con interpretazioni molto restrittive, che imponevano all'ente in disavanzo complessivo l'obbligo di finanziare l'utilizzo dei vincoli con nuove risorse (n. 238/2017 SR Campania, SR Piemonte n. 134/2017). La legge di bilancio 2019 prevede che tutti gli enti sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile (quindi sia quelli in avanzo che in disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011) diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo. Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile. Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Sulla base di tale previsione l'ente che si trova in quest'ultima condizione non applica avanzo in sede di approvazione di bilancio.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 del nostro Ente non è stato previsto l'utilizzo del risultato di amministrazione.

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di quelle spese soggette ai limiti del DL 78/2010

Quadro normativo

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere. Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. **In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare autovetture.** Ricordiamo comunque che il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il solo anno 2016. **In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.**

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75%

del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal D.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);

- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

L'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

L'art. 1, comma 905 della Legge 145/2018 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;

- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DI 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *“lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”*. Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura *“costituzionalmente orientata”* delle norme taglia-spese in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali *“al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.”* Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che sono *rideterminati/non sono rideterminati* alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013.

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Studi e incarichi di consulenza (cap. vari)	61.586,80	80%	12.317,36	8.500,00	3.500,00	3.500,00
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza (cap.70 000 +411 000)	25.609,00	80%	5.121,80	1500,00	1.500,00	1.500,00
3	Missioni (cap. 8910)	7.982,00	50%	3.991,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4	Formazione (590 000)	18575,00	50%	9.287,50	4.238,00	4.238,00	4.238,00
5	Sponsorizzazioni	22.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		135.752,80		30.717,66	16.138,00	11.138,00	11.138,00
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE					14.579,66	19.579,66	19.579,66

AUTOVETTURE

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Spesa per acquisto autovetture	Spesa 2011 al netto degli acquisti	Riduzione	Limite 2019-2021
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (quota parte capitoli 2220360, 6855360, 7273, 495, 785.)	6.897,07	0,00	6.897,07	30%	2.069,12
TOTALI		6.897,07		6.897,07		2.069,12

ND	Tipologia di spesa	Limite 2019- 2021	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	2.069,12	2.069,00	2.069,00	2.069,00
TOTALI		2.069,12	2.069,00	2.069,00	2.069,00
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE			0,12	0,12	0,12

Note: nel 2019 si prevede di acquistare un autovettura per la Polizia Municipale che tuttavia sarà finanziata con i proventi rivenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie delle violazioni al codice della strada e pertanto non soggette ai limiti di cui sopra.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021

Dimostrazione della coerenza delle previsioni delle spese

per incarichi di collaborazione rispetto ai limiti

di cui art. 3, comma 56, legge n. 244/2007 e art. 14, D. L. n. 66/2014)

QUADRO NORMATIVO

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 6/08, precisa che *"il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale."*

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che *"...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali..."*

A.2) Decreto Legge n. 66/2014

L'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

B) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura del 1,1.% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG, pari a € 3.782.031,00. Pertanto **il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2019/2021 risulta pari a € 41.602,00.**

., come risulta dal seguente calcolo:

Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale € 3.782.031,00

– Limite di spesa 2019-2021 (1,1%) € 41.602,00

Sono **esclusi** dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

In conclusione, tenuto conto anche dei limiti previsti dal D. L. n. 66/2014 per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, i limiti risultano essere i seguenti³:

Tipologia di incarico	Limite	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	€ 12.317,36	€ 8.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Co.co.co.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre tipologie di incarichi professionali	€ 29.284,64	€ 26.715,00	€ 2.540,00	€ 2.540,00
TOTALE	€ 41.602,00	€ 35.215,00	€ 6.040,00	€ 6.040,00

³ La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della rilevazione dei costi del pubblico impiego, distingue tre tipologie di incarichi (circ. n. 15/2014):

1. **collaborazioni coordinate e continuative:**
2. **incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza:** Tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con partita IVA, ovvero dietro presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero professionali rientrano anche le prestazioni occasionali aventi ad oggetto attività svolte da soggetti specializzati nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.
3. **Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.** Rientrano in questa tipologia:
 - gli incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6)
 - gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni);
 - gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il nostro Ente non ha concesso alcuna forma di garanzia fideiussoria.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

2. I vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Pertanto al bilancio di previsione 2019-2021 non è più allegato il "prospetto del pareggio di bilancio" relativo alla verifica dei vincoli di finanza pubblica.

3. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ⁴	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in forma di Contributi in C/esercizio)
Autorità Idrica Pugliese	0,48%
Consorzio Volontario tra i Comuni dell'Alto Salento	37,68%

4. Elenco delle partecipazioni possedute in società con l'indicazione della relativa quota percentuale

Il Comune non possiede partecipazioni dirette in società di capitali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to +Dott.ssa Daniela Galasso

Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.